

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

223/32

LEGGE REGIONALE

Provvidenze per la diffusione della cultura musicale

Legge regionale "Provvedimenti per la diffusione della cultura musicale".

Il Consiglio regionale ha approvato  
la seguente legge :

Art. 1

La Regione Puglia, al fine di promuovere iniziative dirette a sviluppare la conoscenza della musica tra i cittadini e a favorire la loro attiva partecipazione alla vita musicale, interviene :

- a) predisponendo, con la partecipazione degli Enti locali e delle istituzioni e delle associazioni musicali, piani triennali di sviluppo delle attività musicali e programmi annuali di attuazione;
- b) promuovendo intese intercomunali, nell'ambito dei comprensori, province, comunità montane, ecc., per la gestione di servizi e formazione di strumenti di produzione musicali (orchestre, gruppi musicali di base, festival, stagioni lirico-concertistiche, ecc.);
- c) sostenendo la ricerca nel campo della musica "colta e popolare" per quanto riguarda la composizione, l'esecuzione, la musicologia e la didattica e promuovendo la creazione di strutture specifiche, laboratori musicali dotati di mezzi per la sperimentazione e la raccolta del patrimonio folkloristico regionale e per la formazione di operatori professionali (ricercatori, riproduttori, folk singers, ecc.), in collaborazione con i Conservatori di musica statali e le Università regionali;
- d) promuovendo e sviluppando l'associazionismo musicale destinato a diffondere la cultura musicale, agevolando lo

sviluppo della cooperazione e forme di autogestione tra gli operatori musicali, e assicurando la più ampia gestione sociale delle istituzioni musicali;

- e) coordinando l'attività dei complessi, delle istituzioni, delle associazioni, dei teatri di tradizione, delle società musicali, oltre che dei gruppi professionali o semiprofessionali;
- f) sviluppando l'attività a livello regionale delle istituzioni orchestrali e corali già esistenti, e incentivando quelle nascenti;
- g) stabilendo organiche relazioni tra attività musicali, le scuole musicali, le Università e l'associazionismo culturale.

#### Art. 2

Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, a partire dall'esercizio finanziario 1977, è stanziata annualmente, in apposito capitolo di bilancio, la somma di L. 500.000.000=.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo precedente, la Regione si avvale di un Comitato, di nomina del Consiglio regionale, composto da :

- l'Assessore alla Cultura, che lo presiede;
- un rappresentante dell'Assessorato al Turismo;
- cinque rappresentanti del Consiglio regionale, eletti con voto limitato ad uno;
- due rappresentanti della Federazione Lavoratori dello Spettacolo;
- un rappresentante dell'ANCI;
- un rappresentante dell'UPI;
- un rappresentante designato dalle associazioni concertisti pugliesi.

Art. 3

Il Comitato di cui all'art. 2 ha il compito di elaborare, sulla base dei programmi presentati alla Regione da parte delle istituzioni di cui all'art. 1, il piano di finanziamento triennale ed i piani di attuazione annuali, favorendo :

- a) le istituzioni e le manifestazioni degli Enti locali e loro Consorzi, in particolare quelle che abbiano caratteristiche di continuità e durata di svolgimento nel tempo;
- b) iniziative intese al decentramento ed alla perequazione territoriale delle attività musicali;
- c) tutte quelle iniziative che abbiano un rapporto radicato con la tradizione culturale della Puglia (complessi bandistici, gruppi di ricerca popolare nel territorio), in collegamento con le istituzioni di ricerca musicale (Università, Conservatori);
- d) l'attività dei gruppi professionistici e semi-professionistici autogestiti presenti nella Regione;
- e) tutti quei programmi intesi a sviluppare la conoscenza musicale, la sperimentazione didattica, l'animazione musicale;
- f) le associazioni musicali lirico-concertistiche private.

Le richieste di finanziamento dei programmi di attività vanno inoltrate, per l'anno successivo, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:

- statuto e atto costitutivo dell'ente o associazione, in caso di enti non aventi personalità giuridica;
- relazione tecnico-artistica dell'attività svolta;
- programma dettagliato delle attività per cui si richiede il finanziamento;
- rendiconto dei contributi fruiti nell'anno precedente.

Art. 4

I finanziamenti previsti dalla presente legge possono essere attribuiti a ciascun piano di attività di cui si ri-

chiede il finanziamento regionale per manifestazioni organizzate dagli Enti locali e dai loro consorzi e per le attività svolte da enti o associazioni private.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Aprile - Galatone

E' estratto del verbale della seduta del 2 dicembre 1977  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Aprile Galatone